



Deliberazione n. FVG/ 26 /2021 /PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia

**IV Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE f.f.: Emanuela Pesel (relatore)

CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi

REFERENDARIO: Tamara Lollis

**Deliberazione del 7 maggio 2021**

\*\*\*

**concernente la conclusione dell'istruttoria ex art.1 comma 166 e seguenti della legge n.266 del 2005 sul rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Povoletto**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare gli artt. 148 e 148 bis, come modificati e introdotti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”;

Visto il d.lgs.118 del 2011 e le successive modifiche ed integrazioni;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 4/ SEZAUT/2015/INPR, 31/ SEZAUT/2015/INPR, 3/ SEZAUT/2016/QMIG, 31/ SEZAUT/2016/FRG;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 12/ SEZAUT/2019/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, relativi al rendiconto 2018 degli enti locali;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 9/ SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, relativi al rendiconto 2019 degli enti locali;

Visti gli artt. 1,2, e 4 della legge regionale n.18 del 2015, legge sulla finanza locale del Friuli Venezia Giulia, con i quali vengono definiti la dimensione e il ruolo del sistema integrato regionale di cui fanno parte la Regione e gli enti locali del territorio regionale;

Visti, altresì, gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della medesima legge regionale di finanza locale i quali, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica volto al rispetto dei principi statali e comunitari in materia, stabiliscono gli obiettivi di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti locali della Regione con particolare riferimento all’equilibrio di bilancio, alla sostenibilità del debito e alla sostenibilità della spesa di personale;

Preso atto degli esiti dell’attività di monitoraggio che la Regione svolge sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali del territorio ai sensi dell’art.20 comma 9 della L.R. 18 del 2015;

Vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019, avente per oggetto l’approvazione del programma delle attività di controllo per l’anno 2020;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n.1 dell’11 febbraio

2021, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2021;

vista l'ordinanza presidenziale n. 4 del 2021 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

esaminata la relazione redatta dall'organo di revisione dell'Ente ai sensi dell'art.1 comma 166 della legge 205 del 2005 sul rendiconto 2018;

considerate altresì, per gli aspetti di rilievo, le risultanze finanziarie del rendiconto della gestione contabile del Comune di Chions per l'esercizio 2018;

preso atto degli esiti della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dalla l.r. 18 del 2015 effettuata dalla Regione (pareggio di bilancio, riduzione dell'indebitamento e contenimento delle spese per il personale) per l'esercizio 2018;

vista l'ordinanza presidenziale n. 9 del 2021 con la quale è stato convocato il IV Collegio;

udito in camera di consiglio il Magistrato istruttore e relatore Cons. Emanuela Pesel;

#### **Considerato in diritto**

L'attività di controllo oggetto della presente deliberazione trova fondamento nelle disposizioni dell'art.1 commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art.148 bis del TUEL introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. In virtù dei predetti interventi normativi le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. In particolare il terzo comma dell'art. 148 bis del TUEL prevede che, qualora nell'ambito della verifica vengano accertate situazioni di squilibri economico-finanziari, di mancata copertura di spese, di violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, intervenga, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento da parte della Corte dei Conti, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti devono essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, a sua

volta, deve verificarli nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'aspetto rilevante che caratterizza l'incisività di questo controllo discende dal fatto che, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica della Sezione regionale di controllo dia esito negativo, risulta preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. Tale tipologia di controllo, pur essendo riconducibile, com'è noto, alla categoria del riesame di legalità e regolarità (cfr. Corte Cost. n.179 del 2007) deve, tuttavia, essere considerata, in un'ottica fedele alla naturale funzione di controllo del Giudice contabile, come attività precipuamente focalizzata sul mantenimento della stabilità finanziaria degli enti locali nel lungo periodo, in un'ottica di effettiva attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui agli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Il concetto di equilibrio tendenziale del bilancio, del resto, così come attualmente declinato in Costituzione e richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 18 del 2019) richiede una continua ricerca di armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche che va al di là del formale pareggio contabile e che deve necessariamente combinarsi con il principio di continuità degli esercizi finanziari. La valutazione effettuata dal Giudice contabile deve, quindi, essere rivolta sia alla capacità di adottare ed applicare correttamente i principi contabili, in modo da garantire veridicità, coerenza e continuità degli equilibri espressi nei bilanci e nei rendiconti, sia alla capacità degli enti di gestire efficacemente le entrate al fine di garantire che le funzioni e gli obiettivi programmati trovino adeguata copertura nelle risorse disponibili.

In tale contesto assume particolare rilevanza il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (cfr. Sez. Aut. N. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL che risulta recepita e valorizzata all'interno dell'ordinamento regionale dagli artt.25, 28 e 30 della legge di finanza locale n.18 del 2015.

Le considerazioni appena richiamate inducono, quindi, a ritenere opportuna una declinazione dell'attività di controllo in esame che, da un lato, espliciti una tendenziale attualizzazione temporale delle verifiche estendendole al rendiconto più recente, dall'altro, laddove possibile, dia contezza di una rilevazione degli andamenti quantomeno su base

triennale in modo da rendere evidente il *trend* dei fenomeni contabili sottesi ai risultati espressi. In relazione alla specifica situazione derivante dal particolare regime di autonomia del territorio regionale va, peraltro, tenuto presente che spetta alla Regione garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale mediante l'attuazione del sistema integrato Regione-Autonomie locali, nell'ambito del quale la Regione ricopre il duplice ruolo di ente finanziatore e garante dell'attuazione del coordinamento della finanza pubblica. All'interno del sistema integrato è quindi la Regione ad operare un controllo capillare sul rispetto, da parte di tutti gli enti, degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal legislatore regionale negli artt. 19 e seguenti della L.R. 18 del 2015, riguardanti, per il 2018, il conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione, la riduzione del debito residuo, e il contenimento della spesa di personale. Gli esiti della verifica vengono comunicati a questa Sezione ai fini degli eventuali ulteriori accertamenti da effettuare ai sensi dell'art.1 comma 166 della legge 266 del 2005. Tale procedura avvalorata, quindi, la peculiarità dell'ordinamento regionale all'interno del quale, in materia di controlli contabili sugli enti locali, si realizza una sinergia tra Corte dei Conti e Regione. In relazione al perimetro dell'ambito del controllo svolto dal Giudice contabile deve altresì essere tenuto in opportuna evidenza che, a fronte dell'impossibilità materiale di effettuare il controllo su tutti gli enti in tutti gli esercizi finanziari, la Sezione ha adottato un sistema di campionamento progressivo degli enti da controllare, nell'intento di arrivare a comprendere, pur in un arco temporale articolato su qualche anno e comunque, si auspica, entro il 2021, l'intero sistema della finanza locale del territorio regionale nel nuovo contesto determinato dal processo di armonizzazione contabile, individuando le eventuali situazioni di criticità per renderle destinatarie di interventi di controllo ripetuti nel tempo fino alla verifica dell'effettiva soluzione delle problematiche riscontrate.

Nell'ambito dell'istruttoria effettuata sul comune di Povoletto, si è reso necessario chiarire alcuni aspetti riguardanti l'origine e la corretta considerazione delle quote vincolate riportate nel rendiconto 2018 e le ragioni della situazione di notevole accumulo di residui.

L'Amministrazione ha fornito i chiarimenti richiesti da questa Sezione in data 7-12-2020 con nota, acquisita a protocollo n. 2598 del 17 dicembre 2020 in considerazione della quale è stato possibile desumere la coerenza delle risultanze esposte nel rendiconto con la natura delle operazioni che hanno dato luogo ai vincoli, anche se risulta opportuno richiamare l'attenzione dell'Ente sulla necessità di una puntuale e tempestiva opera di

smaltimento dei residui, attività che appare aver sofferto le conseguenze di una situazione di grave carenza di personale.

**Tutto ciò premesso**

considerato che dall'istruttoria effettuata in base ai criteri sopra richiamati, anche alla luce dei chiarimenti forniti in contraddittorio, sul rendiconto dell'esercizio 2018 del Comune di Povoletto non sono emerse criticità tali da poter pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario, pur dovendo richiamare l'attenzione dell'Ente, sulla necessità di adottare misure organizzative atte a garantire che l'attività di smaltimento dei residui sia effettuata in modo tempestivo e puntuale,

il IV collegio, come sopra costituito,

**DELIBERA**

- di rendere all'Organo consiliare del Comune di Povoletto la seguente pronuncia:

nei confronti del Comune di Povoletto il controllo effettuato in base ai criteri sopra richiamati può ritenersi concluso con riferimento al rendiconto 2018 senza che dallo stesso siano emerse criticità tali da poter pregiudicare gli equilibri e la sostenibilità del sistema finanziario dell'Ente. Tuttavia, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di provvedere ad una puntuale e tempestiva opera di smaltimento dei residui

**ORDINA ALLA SEGRETERIA**

– di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Povoletto;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso, in videoconferenza, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2021.

Il Presidente f.f. Relatore

Emanuela Pesel

Depositata in Segreteria in data 25 maggio 2021

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian